Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 15 settembre — Numero 218

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti			
In Roma, presso l'Amministrazione:	anno L. 40;	semestre L. 24;	trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 45;	» » 26;	» » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 90;	» » 50;	» » 30

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 11[illegible].

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1186, *che proroga la disposizione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669, circa l'aumento dei diritti agli ufficiali giudiziari.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669;

Ritenuta la opportunità di prorogare il periodo di tempo per il quale fu stabilito l'aumento della misura dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari relativamente agli atti del loro ministero;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669, è prorogata fino al 31 dicembre 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ — DE NAVA — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 13 agosto 1921, n. 1212, *che estende nei territori delle nuove Provincie il regolamento generale carcerario del Regno.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il Regio decreto 23 giugno 1921, n. 887, che estende nelle nuove Provincie del Regno il Codice penale, quello di procedura penale ed altre leggi in materia penale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, è pubblicato ed avrà esecuzione col 1° gennaio 1922, il regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, approvato con R. decreto 1° febbraio 1891, n 260, con le modificazioni successive.

Art. 2.

L'Amministrazione delle carceri delle nuove Provincie, dalla data di pubblicazione del presente decreto, spetterà al Ministero dell'interno.

Art. 3.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di emanare, entro il termine di cui all'art. 1 le norme di carattere esecutivo che risulteranno necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

De Nava — Rodinò.

Visto, Il guardasigilli: Rodinò.

Regio decreto 4 agosto 1921, n. 1215, *concernente l'indennità di divisa da corrispondersi al personale della R marina destinato al « Battaglione San Marco ».*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R decreto n. 1455 in data 10 agosto 1919, che istituì il Reggimento « San Marco » e il « Raggruppamento artiglieria R. marina » in unico corpo, ad effettivi ridotti, sotto il nome di « Battaglione San Marco »;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 del R. decreto n. 1455, in data 10 agosto 1919 è aggiunto il seguente comma:

« Al personale del a R. marina destinato al battaglione San Marco spetta la seguente indennità, una volta tanto, da pagarsi all'atto della destinazione, per provvedersi della divisa regolamentare:

ufficiali, lire trecento;

sottufficiali, lire duecento.

È in facoltà del Ministero di elevare tale indennità a lire cinquecento per gli ufficiali ed a lire trecento per i sottufficiali, quando ritenga che il costo dei tessuti possa giustificarne la necessità ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto avranno vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Bonomi — Bergamasco.

Visto, Il guardasigilli: Rodinò.

Regio decreto 31 luglio 1921, n. 1214, *che stabilisce un premio per il recupero dal fondo del mare di àncore di torpedini che tuttora vi si trovino affondate.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerata l'opportunità, nell'interesse della pesca, di avvisare ai mezzi più idonei per rimuovere dal fondo del mare le àncore di torpedini che tuttora vi si trovino affondate;

Considerato che il miglior mezzo pratico, semplice ed efficace è quello d'incoraggiare il concorso dei pescatori alla rimozione del materiale suddetto mediante la concessione di un congruo premio in danaro per ogni àncora ricuperata;

Visto l'art. 125 del Codice per la marina mercantile;

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale n. 1014 del 24 giugno 1915;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con i ministri pel tesoro, per l'agricoltura e per l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando le disposizioni in vigore per l'avvistamento o il ricupero di mine ancorate posate sul fondo o in deriva, è dovuto un premio di lire cinquecento per ogni àncora di torpedine salpata e consegnata alla competente autorità portuaria, in applicazione dell'art. 125 del Codice per la marina mercantile.

Il pagamento di questo compenso esclude in modo assoluto qualsiasi diritto a indennizzi di sorta per avarie derivate agli attrezzi da pesca dalle operazioni di ricupero delle àncore.

Art. 2.

L'ammontare dei premi di cui all'art. 1 del presente decreto sarà pagato sul fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti col decreto Luogotenenziale n. 1156 del 26 luglio 19 8.

Art. 3.

Le modalità per il pagamento del premio saranno stabilite dal Ministero della marina, di concerto con quello dell'industria e il commercio (Sottosegretariato della marina mercantile).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1921

VITTORIO EMANUELE.

Bonomi — Bergamasco — De Nava — Mauri — Belotti.

Visto, Il guardasigilli: Rodinò.